



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(Delib. C.C. del 20.04.2009 n. 48)

art. 1

Principi

1. La vegetazione del territorio comunale è una risorsa straordinaria, irripetibile patrimonio storico ambientale della città, riveste fondamentale importanza ai fini estetici, culturali e igienico ambientali per la città di Foggia ed il suo territorio quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, esplica funzioni di:
 - a) depurazione delle acque e dell'aria;
 - b) costituzione, protezione e miglioramento del suolo;
 - c) assorbimento dell'anidride carbonica;
 - d) lotta alla desertificazione;
 - e) rifugio per la vita animale a tutela della biodiversità del territorio.
2. Per la città di Foggia e il suo territorio, vengono stabilite le seguenti norme atte a garantire la protezione ed una razionale gestione del patrimonio vegetale (arboreo, arbustivo ed erbaceo), pubblico e privato, in conformità a quanto stabilito da leggi statali, regionali e relativi regolamenti e statuti. Il presente regolamento, intende salvaguardare nonché promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.
3. La salvaguardia derivante dall'applicazione delle norme del presente Regolamento s'intende estesa anche ai fondi ubicati a confine con strade urbane, extraurbane e aree boschive.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti di legge dopo la sua approvazione e sarà data opportuna diffusione tra gli operatori del settore, associazioni, ordini professionali, cittadini ed OO.PP. di categoria.

art. 2

Oggetto del regolamento e vigilanza

1. Le norme previste nel presente Regolamento devono osservarsi congiuntamente al rilascio di concessioni e o autorizzazioni edilizie.
2. Il regolamento detta disposizioni nel territorio del Comune di Foggia per la difesa delle alberature stradali, dei parchi (urbani ed extraurbani) e dei giardini pubblici e privati, del verde scolastico e cimiteriale, nonché del verde ornamentale di pertinenza di qualunque altro edificio costruito nelle aree urbane o agricole.
3. Per gli alberi monumentali l'applicazione del regolamento è estesa a qualsiasi esemplare esistente nell'intero territorio comunale.
4. Il Servizio Ambiente - Ufficio Gestione del Verde - (successivamente UGV) viene riconosciuto, nell'ambito del territorio Comunale, come l'organo competente in materia di Verde Pubblico con obbligo decisionale in materia, per quanto

- concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del Verde.
5. Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.
 6. Di conseguenza, tutti gli interventi che, in ambito comunale, anche in misura minimale, interessino il patrimonio verde pubblico esistente o da realizzare, devono ottenere parere preventivo e vincolante, dal punto di vista agronomico, da parte del suddetto soggetto competente in materia.
 7. L'Ufficio Gestione del Verde fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.
 8. Il Corpo di Polizia Municipale sarà addetto al controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in collaborazione con il responsabile dell'UGV.
 9. L'intento dell'Amministrazione è quello di gestire il regolamento anche attraverso l'ausilio di addetti alla Vigilanza boschiva e le Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale.

Titolo I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

LA VEGETAZIONE URBANA È OPERA PRIMARIA

art. 3

Oggetto della salvaguardia

1. Gli alberi aventi circonferenza del tronco e le piante con più tronchi con almeno uno di essi con circonferenza, rilevata a m 1,30 di altezza dal suolo:
 - a) superiore a cm 30, se pubblici;
 - b) superiore a cm 60, se privati.
2. Sono altresì tutelate le Palme aventi altezza del tronco superiore a cm 50, se pubbliche, a cm 100, se private.
3. Devono intendersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di circonferenza o di altezza (nel caso di Palme), gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita prescrizione comunale o comunque tutte quelle essenze arboree che, per le loro caratteristiche botaniche, non superano mai o raramente i cm. 10 di diametro misurato come sopra: per queste la tutela di cui al comma precedente deve intendersi per diametro non superiore alla metà di quello della pianta adulta.

art. 4

Interventi sul verde pubblico

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali sono eseguite nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

art. 5

Norme di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli alberi da frutta e sugli olivi.

2. Esulano dall'ambito del presente Regolamento gli alberi o gruppi di alberi monumentali, per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a norme previste da leggi più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente Regolamento (leggi n. 1497/39, 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni nonché D. Lgs n. 490/99 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Si intendono esclusi dalla presente normativa gli orti botanici e le produzioni vivaistiche,
4. Si intendono altresì esclusi gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

art. 6

Abbattimenti

1. L'abbattimento di alberature pubbliche e private potrà essere autorizzato dai tecnici dell'UGV, sulla base delle seguenti priorità:
 - a) Esistenza di rischi per l'incolumità pubblica, secondariamente si valuteranno i seguenti parametri: - Presenza di gravi danni per fabbricati
 - b) presenza di gravi danni per infrastrutture
 - c) situazioni di malsania derivanti dalla presenza delle piante per le abitazioni circostanti - distanze illegali ai sensi del Codice Civile e dei regolamenti comunali non sono considerate cause determinanti per l'abbattimento: - la caduta del fogliame frutti o rami
 - d) ombreggiamento di fabbricati, strutture o pertinenze - modifiche dettate dal gusto estetico
 - e) presenza nelle vicinanze di persone affette da allergie o patologie leggere
 - f) diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione ambientale e paesaggistica del luogo, ecc...
2. L'abbattimento di alberature, così come individuate dal comma precedente del presente regolamento, deve essere comunicato all'UGV - Servizio Ambiente del Comune con denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento; la comunicazione si intende accolta qualora, entro 30 giorni dalla sua presentazione, l'UGV non si pronunci diversamente, con nota scritta, in merito al contenuto della comunicazione.
3. Le richieste di abbattimento di alberature private, debitamente corredate da una relazione a firma di un dottore agronomo o forestale abilitato con specifica specializzazione inerente la progettazione la tutela del verde e del paesaggio, devono essere presentate congiuntamente agli elaborati progettuali sui quali dovrà essere evidenziata l'esatta ubicazione delle piante da abbattere.
4. La funzionalità delle alberature alterata a seguito di abbattimento verrà ripristinata o modificata tenendo conto dei parametri storico paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'eco sistema urbano, pertanto la relazione del punto 3 dovrà contenere la proposta, le indicazioni, le eventuali modifiche e l'esatta ubicazione delle piante che saranno messe a dimora in sostituzione di quelle da abbattere.
5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, in loco o in altra area (in quest'ultimo caso, di proprietà comunale).
6. La denuncia di abbattimento presentata all'UGV deve riportare, nel rispetto del presente regolamento, le modalità di esecuzione dei lavori di abbattimento e di reimpianto, le specie utilizzate e il sito dell'impianto in sostituzione.
7. Le alberature rimpiazzate, se non diversamente stabilito dal competente ufficio, dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle

- piante abbattute e avere, al momento dell'impianto, circonferenza, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, pari o superiore a cm 14 -16.
8. Gli alberi in sostituzione devono essere messi a dimora prima dell'abbattimento previsto.
 9. In caso di abbattimento per diradamento di impianti troppo fitti, l'obbligo di sostituzione decade.
 10. Fatti salvi i casi di pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (marzo-settembre).
 11. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'art. 24

art. 7 Potature

1. Un albero correttamente messo a dimora e impostato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature drastiche, salvo i casi in cui arrechi disturbo grave a fabbricati o cittadini.
2. La potatura è un intervento che deve rivestire un carattere di occasionalità dovuta alla necessità di mantenere la pianta sana, vigorosa e stabile.
3. La riduzione della chioma deve essere realizzata conservando la forma naturale della pianta.
4. I tagli di eliminazione dei rami o delle branche vanno eseguiti a 3 - 4 cm dall'attaccatura sulla branca principale.
5. I tagli di racconciamento non devono superare la metà della lunghezza totale dei rami. I tagli devono sempre obliqui rispetto all'asse longitudinale del ramo su cui si interviene.
6. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'asse centrale dell'albero, quando l'asse ha una circonferenza superiore ai 30 cm, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e, quindi, soggetti alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 5.
7. E' considerato un abbattimento, qualunque intervento di cimatura di conifere a portamento monopodiale eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma e piante mantenute con arte topiaria.
8. Sono immediatamente eseguibili, previa semplice comunicazione all'UGV, interventi quali:
 - a) potature e riduzioni della chioma che interessano branche e rami di circonferenza non superiore a cm. 40 cm;
 - b) potature di seccumi, di parti malate e/ pericolanti o danneggiate in seguito ad eventi atmosferici (vento, neve, ecc...)
9. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

art. 8 Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la salute o la vita delle alberature sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 24.
2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, nonché le aree di insidenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
3. L'area di insidenza dell'alberatura è pari alla proiezione al suolo della sua chioma, se la pianta è situata in parchi, giardini o aiuole, mentre coincide con la

- piazzola di terreno libero (allegato 4 del presente regolamento), nel caso di presenza di pavimentazione stradale di qualsiasi tipo.
4. E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di insidenza delle alberature.
 5. Nelle aree di insidenza è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno di risulta o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante.
 6. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
 7. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e striscioni con chiodi o fili di ferro o con altro materiale inestensibile alle alberature di proprietà pubblica o privata.
 8. Gli scavi per la posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni del gas, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc...) devono mantenere distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate le distanze di cui all'allegato 2.
 9. In ogni caso, i danni agli apparati radicali vanno risarciti secondo quanto riportato nell'allegato 3 del presente regolamento.
 10. E' vietato depositare o versare sostanze nei pressi degli apparati radicali delle alberature che possano provocare nelle piante disseccamenti, indebolimento o crescita stentata.
 11. E', inoltre, vietato accendere fuochi all'interno delle aree di insidenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
 12. La valutazione dei danni causati agli alberi verrà effettuata basandosi sul metodo di stima riportato in allegato 3 del presente regolamento.

art. 9

Norme per gli interventi edilizi

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde secondo i parametri fissati dal P.R.G., gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.
2. In tutti i progetti presentati concernenti interventi edilizi, dovranno essere rigorosamente rilevate le alberature esistenti attraverso indicazioni nelle planimetrie.
3. A supporto degli elaborati grafici dovrà anche essere presentata apposita documentazione fotografica concernente tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dei lavori.
4. Per i nuovi interventi edilizi, ogni progetto presentato dovrà contenere quale documento essenziale un elaborato progettuale, relazione e rappresentazione grafica, a firma di dottore agronomo o forestale abilitato con specifica specializzazione inerente la progettazione la tutela del verde e del paesaggio nel quale deve essere riportata la dettagliata sistemazione degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, dei tappeti erbosi, giardini, superfici pavimentate.
5. L'elaborato dovrà essere corredato, inoltre dall'indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.
6. Il certificato di abitabilità o agibilità non sarà rilasciato qualora le sistemazioni a verde non risultino eseguite, ovvero realizzate in difformità dagli elaborati di progetto e/o delle norme del presente Regolamento.
7. Nelle aree di nuova espansione edilizia, al momento dell'attuazione degli interventi di edificazione e, in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature, in base al seguente art. 10, nella misura minima di una pianta ogni 40 mq di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di 10 mq coltivati per ogni 120 mq di superficie del lotto non coperta.

8. I progetti edilizi ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere concepiti in maniera da rispettare le alberature presenti, nonché tutte le altre specie di pregio presenti.
9. Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc...).
10. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo interventi (lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura) che potrebbero danneggiare la vegetazione esistente.
11. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di insidenza, la superficie del terreno interessata deve essere, ricoperta di uno strato di materiale drenante, sul quale devono essere poste tavole di legno o pannelli metallici o plastici.
12. Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto, protettivo, fino ad un'altezza di cm 150.
13. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

art. 10

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ottimali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, nonché al rispetto ed alla tutela della sua biodiversità.
3. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali mentre esistono maggiori possibilità nelle aree agricole ed urbane nelle quali risultano alterate, in varia misura, le originarie condizioni climatico-ambientali.
4. Nella scelta delle specie per i nuovi impianti si deve tenere conto dei seguenti criteri, da considerare obbligatori, nel caso di interventi di Enti Pubblici, e fortemente consigliati, nel caso di interventi privati;
5. Aree di alto interesse naturalistico
Sono da ritenersi tali quelle aree ricadenti in aree protette (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario, Parchi Nazionali, Regionali, Provinciali e intercomunali, Riserve Naturali di ogni ordine e grado) o soggette a qualsivoglia vincolo di inedificabilità.
6. Gli interventi devono mirare alla massima tutela del fragile equilibrio dell'ecosistema e alla tutela delle specie autoctone nei confronti delle alloctone.
7. E' consigliato pertanto esclusivamente l'impiego di quelle specie che vegetano spontaneamente nel territorio comunale o in altre aree regionali con le stesse caratteristiche ambientali.
8. La scelta delle essenze arboree e arbustive è preferibile che ricada esclusivamente su quelle elencate nel gruppo 1 (allegato 1) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.
9. Zone agricole
Gli interventi nelle aree agricole, nel piano regolatore generale e fuori delle aree di cui al comma 5 del presente regolamento, dovrebbero tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico del nostro territorio in un'ottica di ampliamento della biodiversità.

10. La scelta delle specie consigliata è preferibile che ricada sugli alberi ed arbusti dei gruppi 1 e 2 (allegato 1).
11. Verde urbano privato e pubblico
Si tratta delle aree che nel piano regolatore generale non ricadono nelle aree di cui al comma 5 del presente regolamento.
12. Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.
13. E' consentito l'utilizzo di tutte le essenze ascritte nell'allegato I, oltre ad alberi e piante ornamentali adatte alle strutture dei luoghi.
14. Per le alberature stradali di nuova realizzazione, la dimensione minima della piazzola e la distanza minima dalle case deve essere quella indicata nell'allegato 4 del presente regolamento mentre per quelle preesistenti all'entrata in vigore del regolamento, tali valori non sono obbligatori ma consigliati.
15. Le piazzole per alberature, minimo 01 mq., possono essere di forma circolare, di poligono regolare o rettangolare: in quest'ultimo caso, il lato minore deve avere una lunghezza pari ad almeno m. 0,80.
16. Quando un esemplare preesistente di una specie non consigliata muore o viene abbattuto o trapiantato altrove, secondo le prescrizioni del presente regolamento, la sostituzione deve avvenire con una specie consigliata dall'UGV.
17. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i parchi e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche o paesaggistiche.

Titolo II

ALBERI MONUMENTALI

art. 11

Individuazione degli alberi monumentali

1. Il Comune di Foggia promuove la tutela di particolari esemplari arborei ed arbustivi individuati come "alberi monumentali".
2. Sono da intendersi alberi monumentali tutti gli esemplari, pubblici o privati, compresi quelli coltivati a scopo produttivo o situati in aree boscate (bosco Incoronata), aventi diametro, misurato a m 1,30 dal suolo, uguale o superiore al valore riportato, per ogni singola specie, nell'allegato 5 del presente regolamento.
3. Gli alberi monumentali sono sottoposti a particolare tutela per il grandissimo valore che rivestono dal punto di vista ambientale, paesaggistico e storico.
4. L'intera superficie della villa e del bosco comunale è considerata area di particolare interesse ambientale ed è per questo tutelata dalle norme del presente capitolo.

art. 12

Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali che si trovano in tutto il territorio comunale:
 - a) eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante;
 - b) adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi;
 - c) comunicare tempestivamente all'UGV particolari problemi fitosanitari e di stabilità.

2. Se l'albero monumentale viene danneggiato, l'autore del danno è tenuto al risarcimento dello stesso secondo quanto indicato nell'art. 25 maggiorato del 50%.

art. 13

Interventi sull'esistente

1. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta necessità.
2. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili, devono essere autorizzati dall'Ufficio Gestione del Verde del Comune.
3. Gli interventi di cui sopra sono autorizzabili solo in caso di grave pericolo per persone o cose o di pessimo stato fitosanitario.
4. Sono consentiti gli interventi di potatura come da art. 7 comma 8, previa semplice comunicazione.
5. E' altresì salvaguardata un'area circolare, con centro costituito dall'albero monumentale, di diametro pari al doppio di quello del diametro della sua area di insidenza.
6. Tale area di rispetto deve restare intatta in caso di aree boscate, deve subire il taglio dell'erba se l'albero vegeta in area coltivata.

Titolo III

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

art. 14

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino e verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

art. 15

Interventi vietati

1. E' tassativamente vietato:
 - a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
 - c) danneggiare i prati con attività di qualsiasi tipo che procurano erosione del manto erboso;
 - d) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
 - e) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - f) raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
 - g) provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - h) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - l) usare qualsiasi mezzo a motore;
 - 1) è consentito il libero accesso, nei parchi, alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni, con esclusione della Villa Comunale dove è consentito, solo l'uso di

piccole biciclette e/o tricicli ecc., ai bambini fino ad un età max di anni 6 (sei) ;

- m) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori delle eventuali aree appositamente allestite;
 - 1) in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- n) usare sorgenti sonore ad alto volume.

art. 16

Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

- 1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, previa prescrizione delle modalità, le seguenti attività:
 - a) introduzione di veicoli a motore per necessità specifiche;
 - b) organizzazione di esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;
 - c) messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
 - d) raccolta di semi e frutti;
 - e) esercizio di forme di commercio.

art. 17

Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo, ai punti 1 b) e 1 e), é affidato all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, sentito l'Ufficio Gestione del Verde del Servizio Ambiente, nonché altri settori competenti (Annona e Polizia Municipale).

art. 18

Interventi prescritti

- 1. E' fatto obbligo:
 - a) di tenere i cani al guinzaglio e con museruola o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
 - b) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigarette e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

art. 19

Affidamento e sponsorizzazione

- 1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad essa inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare, a persone fisiche o giuridiche e previa specifica richiesta formale, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubblico e la gestione dei servizi ad essa inerenti.
- 2. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.
- 3. In caso di più richieste il Comune indirà una gara per accogliere l'offerta più conveniente.
- 4. L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione predisposta dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritta dalle parti.

5. Il lavoro volontario è organizzato e controllato dall'UGV con le seguenti modalità:
- a) i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il responsabile dell'area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
 - b) gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
 - c) le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

art. 20

Deroghe

1. Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei Servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa.

art. 21

Obblighi verde privato

1. Tutti gli alberi, cespugli e siepi (alte e basse), dimoranti su giardini privati e/o condominiali, confinanti con marciapiedi e strade comunali, non debbono sporgere sul suolo pubblico, consentendo il transito pedonale per un'altezza non inferiore a m. 2.50.
2. I proprietari o gli amministratori se trattasi di giardini condominiali, sono tenuti alla stretta osservanza del presente obbligo, in mancanza saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste per occupazione di suolo pubblico, oltre a rispondere direttamente per danni provocati a terzi.

Titolo IV

art. 22

Fondi privati

1. I fondi privati, siano essi coltivati, tenuti a giardino o incolti, ubicati a confine con aree e/o strade comunali devono essere annualmente sottoposti ai seguenti interventi obbligatori:
 - a) taglio delle erbe infestanti lungo il confine con l'area comunale per una larghezza non inferiore a mt. 20,00;
 - b) lavorazione meccanica del terreno da eseguire sulla fascia precedentemente diserbata;
 - c) protezione dagli incendi di tutte le alberature presenti sul fondo.
2. I fondi di cui al 1° comma del presente capitolo devono essere:
 - 1) posti, da parte dei proprietari, in condizioni tali da evitare di essere utilizzati come luoghi di discariche abusive, in mancanza si applicheranno sanzioni di cui art. 25;
 - 2) protetti in modo da non provocare fenomeni di inquinamento di cunette, canali ed altre aree comunali;
 - 3) utilizzati comunque in modo razionale tale da non determinare squilibri e/o danneggiamenti ambientali.

Titolo V

art. 23

Norme d'uso delle pinete e boschi comunali

1. Sono oggetto di tutela tutte le formazioni forestali presenti nel territorio comunale. Per esse, fermo restando i vincoli di natura idro-geologica, ZPS, SIC, Parchi Regionali o Nazionali ed i piani di gestione coordinati dal competente Ispettorato Provinciale delle Foreste, valgono le presenti norme d'uso:
 - a) non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria né attraverso l'uso di armi da fuoco né con alcun altro sistema di cattura di animali (reti, tagliole, trappole ecc.);
 - b) è inoltre tassativamente vietato:
 - 1) transitare con qualsiasi veicolo a motore;
 - 2) abbandonare rifiuti o materiali di risulta;
 - 3) potare, tagliare e danneggiare gli alberi e gli arbusti;
 - 4) accendere fuochi al di fuori degli spazi consentiti eventualmente indicati con opportuna tabellazione.
1. Limitatamente al proprio fabbisogno di legna da ardere, all'utente interessato è consentito, previa richiesta di regolare autorizzazione, di raccogliere unicamente la legna secca senza fuso di alcun strumento da taglio.
2. Per situazioni particolari, opportunamente documentate, l'Ente potrà rilasciare autorizzazioni che prevedono l'uso di attrezzature da taglio solo per la sezionatura della legna secca giacente sul terreno.
3. In tal caso l'autorizzazione dovrà contenere lo specifico riferimento al luogo ed al momento in cui sono previsti gli interventi di taglio.
4. Tutte le autorizzazioni devono, comunque, contenere anche i termini relativi alla validità che non deve superare un periodo di:
 - a) gg. 6 (sei) per la sola raccolta della legna secca;
 - b) gg. 3 (tre) per la raccolta della legna secca con l'uso di attrezzature da taglio.
5. Nelle richieste di autorizzazione dovranno essere segnalati anche i dati identificativi del mezzo che s'intende utilizzare per il trasporto della legna secca.
6. La richiesta di autorizzazione non vincola comunque l'Ente al tassativo rilascio, in quanto ragioni di carattere tecnico e/o di sicurezza potrebbero determinare un rigetto, comunque motivato, delle istanze presentate.
7. Per chiunque contravviene ai divieti fissati, ovvero adotta comportamenti non previsti dalle succitate norme d'uso, oltre che alle sanzioni amministrative fissate dal Codice Civile e dai regolamenti forestali è soggetto altresì alle seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) da €. 200,00 a €. 400,00 per ogni mc. di legna raccolta senza la prescritta autorizzazione;
 - b) da €. 200,00 a €. 600,00 per uso non autorizzato di attrezzature e/o strumenti da taglio, oltre l'eventuale sanzione per mancanza di autorizzazione;
 - c) da €. 50,00 a €. 150,00 per ferite causate agli alberi;
 - d) da €. 150,00 a €. 500,00 per abbandono di rifiuti e materiali di risulta;
 - e) da €. 100,00 a €. 200,00 per transito con veicoli a motore;
 - f) da €. 100,00 a €. 300,00 per accensione di fuochi in zone non autorizzate, oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Titolo VI

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

art. 24 **Sanzioni**

1. Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie elencate nell'apposito allegato 6.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e delle prescrizioni del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico e privato, purché costituenti illecito amministrativo, è incaricata la Polizia Municipale, in collaborazione con il Responsabile e/o il personale Tecnico dell'Ufficio Gestione del Verde.

art. 25 **Danni a soggetti arborei e ad aree verdi**

1. Quanto riportato al precedente articolo lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità di addebito all'autore della manomissione sia del valore ornamentale (riportato in allegato 3 con il simbolo V) sia del danno biologico (riportato in allegato 3 con il simbolo DB), in caso di danneggiamenti a soggetti arborei.
2. Chiunque danneggi superfici comunali sistemate a verde, oltre alla sanzione pecuniaria, è tenuto a rifondere il danno all'Amministrazione mediante il versamento di una cifra pari all'importo delle opere necessarie per il ripristino, maggiorata dell'IVA.

art. 26 **Metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico**

1. Nel caso di abbattimenti non autorizzati o danneggiamenti di piante arboree, il Comune si riserva il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti, così come indicato nell'allegato 3.
2. Ogni qualvolta si rendesse necessario, a seguito di abbattimenti o danneggiamenti al tronco, alle radici ed ai rami delle piante, l'intervento di operatori specializzati per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, rimozione delle ramaglie, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari al valore ornamentale (V) o al valore del danno biologico (DB) più la spesa sostenuta dal Comune per l'intervento specialistico.

art. 27 **Norme finanziarie**

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito Capitolo del Bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.
2. Nelle more dell'istituzione del predetto Capitolo, le somme introitate saranno depositate nell'attuale Capitolo di Bilancio del Verde pubblico.
3. Gli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento sono automaticamente aggiornati, dal 1° gennaio di ogni anno aumentandoli del tasso d'inflazione ISTAT.

art. 28

Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

art. 29

Dirigente ufficio gestione del verde

1. Il Dirigente responsabile del verde pubblico dovrà necessariamente essere in possesso di una delle seguenti lauree:
 - a) Scienze Agrarie;
 - b) Scienze Forestali.
2. Le lauree dovranno essere accompagnate da specifiche specializzazioni nella progettazione e conservazione dei verde ornamentale e/o urbano.

art. 30

Norme transitorie

1. Il regolamento non si applica se in contrasto con piani e progetti già deliberati dall'organo consiliare,
2. Nell'esercizio finanziario successivo alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà istituito apposito Capitolo di Bilancio.
3. Nelle more della nomina del Dirigente responsabile del verde urbano, l'attuazione del presente Regolamento, per ciò che gli compete, o comunque la gestione del verde pubblico sarà coordinata dal responsabile del Servizio Ambiente (prossimo Ufficio Gestione del Verde).
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni due anni, il dirigente preposto all'Ufficio Gestione del Verde, sentiti i responsabili delle aree verdi, gli Organi di vigilanza e le Associazioni, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenutegli da parte dei cittadini.

Allegati:

- 1) Lista specie nuovi impianti;
- 2) distanza critica dal tronco per scavi;
- 3) metodo estimativo per alberature in ambito urbano;
- 4) area minima piazzole e distanza dai fabbricati;
- 5) diametro alberi monumentali;
- 6) sanzioni;
- 7) modulistica.

(Allegato 1)

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI di cui al precedente art. 10 c. 5

GRUPPO 1 °

ALBERI

Nome scientifico	Comune	Nome scientifico	Comune
Olea europaea	Olivo	Arbutus unedo	Corbezzolo
Quercus aegilops	Vallonea	Prunus tnahaleb	Ciliegio di S. Lucia
Quercus calliprinos	Quercia spinosa	Amygdafus webbii	Mandorlo selvatico
Ficus carica	Fico	Amygdalus communis	Mandorlo

Quercus cerris	Cerro	Laurus nobilis	Alloro
Quercus ilex	Leccio	Ceratonia siliqua	Carruba
Quercus pubescens	Roverella	Fraxinus arnus	Orniello
Quercus trojana	Fragno	Pistada therebintus	Terebinto

ARBUSTI e RAMPICANTI

Nome scientifico	Comune	Nome scientifico	Comune
Crataegus monogyna	Biancospino	Prunus spinosa	Prugno selvatico
Viburnum tinus	Lentaggine	Phyllirea angustifolia	Fillirea
Pistada lentifolia	Lentisco	Asparagus acutifolius	Asparago
Rosa canina	Rosa selvatica	Myrtus communis	Mirta
Rhamnus alaternus	Alaterno	Ligustrum vulgare	Ligustro comune
Hedera Helix	Edera	Spartium junceum	Ginestra
Ilex aquifolium	Agrifoglio	Kuscus aculeatus	Pungitopo
Pyrus amygdaliformis	Perastro	Rubus ulmifolius	Rovo

GRUPPO 2°

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI di cui al precedente art. 10 c. 9

ALBERI

Nome scientifico	Comune	Nome scientifico	Comune
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda	Prunus avium	Ciliegio
Acer campestre	Acero campestre	Prunus cerasifera	Mirabolano
Juglans regia	Noce	Punica granatum	Melograno
Morus alba	Gelso bianco	Pyrus communis	Pero
Morus nigra	Gelso nero	Malus domestica	Melo
Prunus persica	Pesco	Ziziphus sativa	Giuggiolo
Prunus armeniaca	Albicocco	Sorbus domestica	Sorbo
Prunus domestica	Susino	Sambucus nigra	Sambuco
Robinia pseudacacia	Robinia	Crataegus azarolus	Azzerruolo
Celtis australis	Bagolaro	Ulmus minor	Olmo
Corylus avellana	Nocciolo	Diospyros Kaki	Kaki
Pinus pinea	Pino domestico	Cupressus sempervirens	Cipresso comune
Pinus halepensis	Pino d'Aleppo	Citrus spp	Agrumi

ARBUSTI e RAMPICANTI

Nome scientifico	Comune	Nome scientifico	Comune
Nerium oleander	Oleandro	Chamaerops Humilis	Palma nana
Rosa spp	Rosa ibrida	Bougainvillea spp	Buganvillea
Ampelopsis Tricuspidata	Vite canadese	Parthenocissus quinquefolia	Vite canadese
Vitis spp	Vite		

GRUPPO 3°

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI di cui al precedente art. 10 c. 11

Tutti gli alberi ed arbusti non citati nei gruppi n. 1 e 2.

(Allegato 2)

DISTANZA CRITICA DAL TRONCO PER SCAVI ED ALTRE OPERAZIONI.

Se non rispettato può causare gravi problemi di stabilità all'albero.

Diametro tronco in mm	Distanza critica In metri
200	1,0
250	1,5
375	2,0
500	2,5
750	3,0

adattato da British Standards Institute (1989).

(Allegato 3)

METODO ESTIMATIVO PER ALBERATURE IN AMBITO URBANO

La stima del valore di un'alberatura deve tenere conto di 5 parametri che sono:

- 1) La specie o la varietà;
- 2) La posizione;
- 3) Lo stato sanitario;
- 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m da terra)
- 5) Il deprezzamento

1- Specie

Tale parametro (P) viene preso in considerazione dividendo per dieci il prezzo medio di acquisto in vivaio avente circonferenza del tronco di 10 - 12 cm ad 1 metro dal colletto per le latifoglie, circonferenza di 15 - 18 cm e/o altezza di 200 - 275 cm per le conifere e 50 - 60 cm, dal colletto alla gemma apicale, per le palme. In tutti i casi si devono considerare piante, ben radicate, in pane di terra.

2- La localizzazione (a)

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione della tabella n. 1 allegata.

3- Lo stato sanitario (b)

La determinazione di questo parametro è legato all'applicazione delle tabelle n. 2 e 3 allegate.

4- La dimensione (c)

La determinazione di questo parametro si basa sull'applicazione della tabella n. 4. Nel caso di palme si applica la tabella n. 4a.

5- Il deprezzamento (d)

Si calcola come percentuale sul valore ornamentale così come indicato nella tabella n. 5.

Calcolo del valore ornamentale dell'alberatura

Il valore è dato dal Prezzo d'acquisto in vivaio (P) moltiplicato per l'indice di localizzazione, per l'indice di posizione (combinato con lo stato sanitario) e per l'indice di circonferenza sottratti del valore di deprezzamento:

$$V = (P \times a \times b \times c) - d \times (P \times a \times b \times c)$$

Esempi di stima del valore ornamentale

Caso n. 1. Prendiamo ad esempio, per il calcolo del valore ornamentale (V), uno dei lecci (*Quercus ilex*) di Piazza Cavour, a Foggia.

L'esemplare in questione ha una circonferenza di cm. 125, gode di buona salute ed è inserito in filare, nel centro cittadino. Ecco i valori degli indici:

$$a = 10;$$

$$b = 5;$$

$$e = 11,5;$$

$$d = 30\%;$$

$$P \text{ (prezzo di mercato, diviso dieci, di un esemplare di 10 -12 cm di circonferenza)} = \text{€ } 40/10 = \text{€ } 4$$

Ne consegue che il valore ornamentale della pianta è:

$$V = \text{€ } 4 \times 10 \times 5 \times 11,5 - 0,3 (4 \times 10 \times 5 \times 11,5) = \text{€ } 2.300 - 690 = \text{€ } 1.610$$

Caso n. 2. Una *Chamaerops humilis* posta all'interno della Villa Comunale, è alta m. 3,00, gode di buona salute ed è un esemplare isolato. Ecco i valori degli indici:

$$P \text{ (valore di mercato, diviso dieci, di un esemplare con tronco di 50-60 cm di altezza)} = \text{€ } 90/10 =$$

$$= \text{€ } 9$$

$$a = 10$$

$$b = 7$$

$$c = 5$$

$$d = 10\%$$

$$V = \text{€ } 9 \times 10 \times 7 \times 5 - 0,1 (9 \times 10 \times 7 \times 5) = \text{€ } 2.853,00$$

Stima dei danni alle alberature

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell'albero;

A - Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco, T, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell'albero misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T = VC$$

B - Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami, C, è calcolato in funzione della percentuale, in volume, di rami distrutti. Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$C = Va/2 Vt$$

C - Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici R è calcolato in funzione della proporzione volumetrica del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al volume radicale totale, Rt. Il volume radicale totale è calcolato considerando un cilindro di dimensioni pari ad

1 metro di profondità ed avente diametro di 2 metri superiore a quello della proiezione, al suolo, della chioma.

$$R = Ra/2 Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore ornamentale dell'albero (V) e si divide per 2 per calcolare l'indennità per il danno biologico. Il valore del danno biologico (DB) deve essere sempre inferiore al valore ornamentale (V) della pianta.

$$DB \text{ (Indennità per il danno biologico)} = V \text{ (valore dell'alberatura)} \times (T + C + R)/2$$

Esempi di calcolo di danno biologico

Caso n. 1. Consideriamo un albero dal valore ornamentale pari a € 1.000. esso ha subito una lesione sul tronco di 20 cm di larghezza, rispetto ad una circonferenza del tronco di cm 50, ed una riduzione della chioma del 20% del totale. Il danno biologico sarà pari a:

$$DB = € 1.000 \times (0,4 + 0,1 + 0) = € 1.000 \times 0,5 = € 500$$

Caso n. 2. Per lavori di interrimento di tubazioni fognarie, viene tagliata una porzione di radici corrispondente al 30% del totale. Con lo stesso scavo si procura sul tronco di 35 cm di circonferenza, una scorticatura larga 15 cm. Il valore ornamentale dell'albero è stato calcolato in € 600.

$$DB = € 600 \times (15/35 + 0 + 0,15) = € 600 \times 0,57 = € 342$$

Tabella n. 1

Indice secondo la localizzazione (a)

Centro città	10
Media periferia	8
Periferia	6
Parchi esterni	4
Zone rurali	2

La zonizzazione della città prevista nella tabella 1 è definita attraverso l'opportuna cartografia.

Tabella n. 2

Definizione dello stato fitosanitario delle alberature

Classi	Stato Fitosanitario	Descrizione Generale
A	Molto Buono	Albero sano e vigoroso
B	Leggermente alterato	Albero con vigore medio-alto. Ferite minori in corso di cicatrizzazione e/o patologie lievi.
C	Alterato	Albero di vigore medio-basso. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari e/o clorosi fogliare.
D	Molto alterato	Albero in stato di deperimento grave ma reversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi parassitari evidenti

Tabella n. 3**Rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario (indice b)**

Stato Sanitario				
Situazione	A	B	C	D
Isolato	10	7	4	3
In gruppi da 2 a 5 esemplari	9	6	3	2
Filari o gruppi con più di 6 esemplari	8	5	3	2

Tabella n. 4**Indice di circonferenza (c)**

Dimensione in cm	Indice	Dimensioni in cm	Indice
da 10 a 14	0.5	220	21
da 15 a 22	0.8	240	22
da 23 a 30	1	260	23
40	1.4	280	24
50	2	300	25
60	2.8	320	26
70	3.8	340	27
80	5	360,	28
90	6.4	380	29
100	8	400	30
110	9.5	420	31
120	11	440	32
130	12.5	460	33
140	14	480	34
150	15	500	35
160	16	600	40
170	17	700	45
180	18		
190	19		
200	20		

Tabella 4a.**indice di altezza (solo nel caso di palme)**

AM = in metri	Indice di altezza
Da 0,5 a 1	1
Da 1 a 2	1,5
Da 2 a 3	2,5
Da 3 a 4	3,5
Da 4 a 6	5
Da 6 a 8	7
Oltre	10

Tabella n. 5
Percentuale di deprezzamento

	da	a
Albero perfettamente sano	0%	
Potatura leggera di rami secchi	1 %	10%
Potatura su rami e branche secondarie	10%	20%
Potatura energica di branche principali	20%	30%
Dendrochirurgia su cavità	20%	50%
Potatura energica più dendrochirurgia	50%	70%

(Allegato 4)

Area minima di piazzole per alberature e distanza minima del bordo della piazzola dalle case e da pali di illuminazione stradale.

Nome scientifico	Area minima per mq.	Distanza minima dalle case e da piazzola in mq pali stradali di pubblica illuminazione in m.
Ailantfius spp	1	3,5
Albizia	1	2,5
Araucaria spp	1	3,5
Arecastnrn romanzoffianum	1	2,5
Broussonetia papyrifera	1	3,5
Catalpa spp	1	3,0
Celtis australis	1	4,5
Cercis siliquastrum	1	3
Crataegus spp	1	2,5
Cupressus sempervirens	1	4,5
Eucalyptus spp	2	5,5
Laurus nobilis	1	2,5
Ligustrvm spp	0,8	2,5
Magnolia grandiflora	2	3
Melia azedarach	1	3
Olea europea	1	4
Phoenix spp	2	4
Pinus spp	1	4,5
Piatanus spp	1,5	5,5
Prunus spp	1	2,5
Quercus spp	1,5	4
Robinia spp	1	3,5
Schinus molle	1	3
Sophora spp	1	4
Sterculià spp	1	2,5
T?a spp	1	3,5
Ulmus spp	1	4
Whashingtonia spp	2	4

Per gli alberi non previsti dalla presente lista le distanze di cui sopra devono essere pari al diametro della chioma a maturità.

(Allegato 5)

Valori del diametro, della circonferenza o dell'altezza al di sopra del quale la pianta è considerata albero monumentale

Nome scientifico	Circonferenza in cm a 130 cm dal colletto	Altezza in metri fino all'apice meristemato
Acer campestre	130	
Amygdalus communis	160	
Arbutus unedo	90	
Cedrus spp	220	
Celtis australis	220	
Ceratonia siliqua	200	
Cercis siliquastrum	120	
Chamaerops humilis		5
Corylus avellana	130	
Crataegus spp	100	
Cupressus sempervirens	170	
Eucalyptus spp	300	
Ficus carica	160	
Fraxinus omus	130	
Jugians regia	170	
Laurus nobilis	130	
Morus spp	150	
Myrtus communis	90	
Olea europaea	200	
Phoenix spp		7
Phyllirea angustifolia	90	
Pinus spp	220	
Pistacia lentiscus	90	
Pistacia therebintus	100	
Piatanus spp	320	
Prunus mahaleb	160	
Punica granatum	90	
Pyrus amigdaliformis	130	
Pyrus communis	160	
Quercus coccifera	100	
Quercus spp	200	
Rhamnus alatemus	90	
Sorbus domestica	130	
Tilia spp	220	
Trachycarpus fortunei		7
Ulmus spp	220	
Vibumum tinus	90	
Whashingtonia spp		10
Ziziphus sativa	100	
Altre non citate	250	
Palme (Anecaoeae) non citate in elenco		6

(Allegato 6)

SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE (euro)	OBLAZIONE	SANZIONE ACCESSORIA
6 7.2	Abbattimento di albero non autorizzato e capitozzature	da 100 a 1.000	200	risarcimento del danno (se pubblico)
7	Potature e cimature non autorizzate (ad albero)	da 50 a 400	100	risarcimento del danno (se pubblico)
8.1 8.7 15.2 15.3 15.4 15.6 15.7	Danneggiamenti vari alle piante	da 100 a 500	200	risarcimento del danno (se pubblico)
8.2 8.4	Deposito materiali in aree proibite	da 50 a 400	100	ripristino
8.5	segnali o strutture appese sugli alberi (ad albero)	da 50 a 150	30	ripristino
8.3 8.6	Impermeabilizzazione di piazzole e scavi in prossimità delle stesse (ad albero)	da 25 a 200	50	risarcimento del danno (se pubblico)
9	Insufficienza nelle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo	da 80 a 600	160	risarcimento del danno (se pubblico)
22	Obblighi verde privato	Occupazione suolo pubblico		
12 13	alberi monumentali	Da 100 a 1.500	200	risarcimento del danno (se pubblico)
15.5	maltrattamento animali			art. 727 C.P.
15.8 15.9	abbandono di rifiuti			D.Lgs. 152/2006
15.10	divieto di transito veicoli a motore	Codice della strada		
15.11	deiezioni animali domestici	come da Ordinanza Sindacale		
15.12	schiamazzi e rumori			art. 659 l ^o C.P.
16	Attività non autorizzate	da 30 a 250	60	